

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime ordinario (art. 208 della Parte Quarta del D.lgs. 152/06)

A. PREMESSA NORMATIVA

Il D.lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" alla Parte Quarta disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti.

L'articolo 208 "Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti", in particolare, prevede al comma 1 che i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi o varianti sostanziali di impianti esistenti, devono presentare apposita domanda alla Regione competente per territorio.

Il comma 6 stabilisce che la Regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

La Regione Emilia Romagna con L.R. 30/07/2015, n. 13, avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale precedentemente attribuite alle Province.

B. PARTE DESCRITTIVA

Longagnani Ecologia S.r.l., nell'impianto sito a Modena, via Giardini, 1314, località Baggiovara, svolge attività di recupero di rifiuti non pericolosi, che consiste nella messa in riserva, selezione, cernita, pressatura e cesoiatura per l'ottenimento di Materie Prime Secondarie, End of Waste o rifiuti da destinare ad impianti autorizzati al trattamento.

In particolare, dall'attività esercitata sui rifiuti di carta e cartone si ottengono Materie Prime Secondarie, mentre dalle operazioni eseguite sui rottami metallici si originano Materie Prime Secondarie o End of Waste ai sensi del Regolamento Consiglio UE 333/2011/UE.

L'impianto è identificato catastalmente al foglio 214, mappale 189. Nel sito sono presenti due capannoni/tettoie dotati di pavimentazione in cemento ed un'area cortiliva pavimentata. Lo stoccaggio dei rifiuti e delle Materie Prime Secondarie/End of Waste e le lavorazioni avvengono sia all'interno delle strutture coperte sia nell'area esterna; quest'ultima è adibita anche al transito dei mezzi in ingresso ed uscita dall'impianto. Sono inoltre presenti una pesa a ponte e le attrezzature e i macchinari per la lavorazione dei rifiuti, quali due presse ed una cesoia.

L'impianto è dotato di recinzione perimetrale costituita da pannellature in cemento di altezza pari a circa 5 metri.

I rifiuti e le Materie Prime Secondarie/End of Waste sono stoccati in cumuli, contenitori e balle.

C. ISTRUTTORIA E PARERI

Con l'istanza di modifica, la ditta propone le seguenti modifiche:

- inserimento di nuove tipologie di rifiuti da gestire per la sola messa in riserva R13;
- inserimento di nuove tipologie di rifiuti (alcuni dei quali già autorizzati per la sola operazione di messa in riserva) da avviare alle operazione R12;
- inserimento di un trituratore per il trattamento del rifiuto EER 191212 costituito prevalentemente da una miscela eterogenea di materiali plastici e, in misura minore, da residui di legno/carta;
- inserimento di un nuovo sistema di nebulizzazione mobile da utilizzare nella fasi di carico o di lavorazione di quei materiali che possono produrre polveri e, nel caso, anche a servizio dell'attività di triturazione di cui sopra, per migliorare l'abbattimento delle emissioni diffuse;
- modifica delle modalità di stoccaggio dei rifiuti ritirati con il codice EER 160117, 160118, 160119 e 160120, 160122 (attualmente in contenitori a tenuta), limitando tale modalità ai soli rifiuti costituiti da materiali in post consumo;
- ricondurre il trattamento del rifiuto EER 160103 *pneumatici* (attualmente autorizzato alla messa in riserva R13, per la quale è ammessa la rimozione del cerchione in ferro) all'operazione di recupero R12, proponendo l'aumento dei quantitativi trattabili (da 14.000 a 25.000 ton/anno);
- effettuazione dell'attività di taglio con fiamma ossiacetilenica (attualmente non ammessa - prescrizione 8, allegato RIFIUTI) e il contestuale inserimento di un impianto di aspirazione con sistema di abbattimento degli inquinanti. In merito all'inserimento di questa specifica attività, la Regione Emilia-Romagna ha valutato non necessaria la sottoposizione alla verifica di assoggettabilità a VIA di cui alla LR.4/2018.

La Conferenza di servizi si è riunita in data 25/01/2019; in quella sede:

1. sono stati condivisi i contributi favorevoli espressi nell'ambito dei lavori della Conferenza da:
 - ARPAE Distretto di Modena, con prot. n.6713 del 15/01/2019;
 - Comune di Modena, con prot. n.165307 del 23/10/2018.
2. è stato rilevato che la proposta di inserimento dell'attività di taglio con fiamma ossiacetilenica costituisce modifica significativa nell'ambito dell'istanza presentata che richiede specifici approfondimenti: la ditta ha pertanto comunicato l'intenzione di escludere l'attività di taglio dall'iter autorizzativo in corso;
3. il proponente ha inoltre precisato che “per quanto riguarda il codice EER 200303, i rifiuti vengono conferiti all'impianto all'interno di contenitori (cassoni e big bags), non è previsto lo svolgimento di alcun tipo di lavorazione ed è previsto il successivo conferimento, senza l'effettuazione di operazioni di travaso, ad impianti di recupero regolarmente autorizzati”.

Alla luce delle precisazioni del proponente e della documentazione disponibile agli atti, la Conferenza di Servizi ha quindi espresso parere favorevole in relazione alle modifiche proposte.

D. PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Longagnani Ecologia Srl è autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto in oggetto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. la presente autorizzazione è da intendersi riferita alle operazioni di recupero identificate nell'allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06 elencate nel seguito:

R3 “Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)”;

R4 “Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici”

R12 “Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11”

R13 “Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)”

Prescrizioni specifiche per l'attività di recupero R3

2. i rifiuti classificati non pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per i quali è **ammessa l'operazione di recupero R3 ed annessa messa in riserva R13**, nonché i relativi quantitativi autorizzati, sono i seguenti:

Codice EER	Descrizione	Q max istantaneo		Q max annuale
		t	mc	t/anno
150101	Imballaggi di carta e cartone	30	60	5.000
150105	Imballaggi in materiali compositi			
200101	Carta e cartone			

3. I rifiuti per i quali è autorizzata l'attività di recupero **R3** identificati con i **codici EER 150101, 150105, 200101** devono essere costituiti da carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi (v. punto 1.1 dell'allegato 1 al D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii.):
 - a) devono provenire da: attività produttive; raccolta differenziata di RU, altre forme di raccolta in appositi contenitori su superfici private; attività di servizio
 - b) devono essere costituiti da cartaccia derivante da raccolta differenziata, rifiuti di carte e cartoni non rispondenti alle specifiche delle norme Uni-En 643;
 - c) l'attività di recupero autorizzata consiste nella messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria cartaria mediante selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati, compattamento in conformità alle seguenti specifiche [R3]: impurezze quali metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali sintetici, carta e cartoni collati, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessili, legno, pergamena vegetale e pergamino nonché altri materiali estranei, max 1% come somma totale; carta carbone, formaldeide non superiore allo 0,1% in peso; fenolo non superiore allo 0,1% in peso; PCB + PCT <25 ppm;
 - d) i materiali ottenuti dall'operazione di recupero R3 cessano di essere rifiuti se in possesso delle caratteristiche di materia prima secondaria (MPS) se rispondente alle specifiche delle norme UNI-EN643
 - e) l'attività di recupero autorizzata consiste nella selezione, eliminazione delle impurezze e di materiali contaminati, compattamento.

4. Le materie prime secondarie derivanti dal recupero della carta devono essere stoccate in balle in area coperta o in piazzale.

Prescrizioni specifiche per l'attività di recupero R4

5. I rifiuti classificati non pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per i quali **è ammessa l'operazione di recupero R4 ed annessa messa in riserva R13**, nonché i relativi quantitativi autorizzati, sono i seguenti:

Codice EER	Descrizione	Q max istantaneo		Q max annuale
		t	mc	t/anno
10 02 10	Scaglie di laminazione	600	400	10.500
10 02 99 §	Rifiuti non specificati altrimenti (cascami di lavorazione)			
11 05 01	Zinco solido			
12 01 01	Limatura e trucioli di metalli ferrosi			
12 01 02	Polveri e particolato di metalli ferrosi			
12 01 03	Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi			
12 01 04	Polveri e particolato di metalli non ferrosi			
12 01 99 §	Rifiuti non specificati altrimenti (cascami di lavorazione)			
15 01 04	Imballaggi metallici			
16 01 17	Metalli ferrosi			
17 04 02	Alluminio			
17 04 03	Piombo			
17 04 04	Zinco			
17 04 05	Ferro e acciaio			
17 04 06	Stagno			
17 04 07	Metalli misti			
19 01 02	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti			
19 01 18	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117			
19 12 02	Metalli ferrosi			
19 12 03	Metalli non ferrosi			
20 01 40	Metalli			

6. Relativamente ai rottami di ferro, acciaio, alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio per i quali è autorizzata l'operazione R4: i rifiuti da recuperare, i processi e le tecniche di trattamento e i materiali originati dalle operazioni di recupero che “cessano la qualifica di rifiuto” devono soddisfare i criteri, condizioni e modalità definiti dal Regolamento (UE) n. 333/2001 del Consiglio del 31 marzo 2011. In assenza di conformità a dette specifiche, i materiali devono essere gestiti come rifiuti e pertanto conferiti ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06.
7. Per le restanti tipologie di rifiuto costituite da rottami ferrosi e non ferrosi diverse da quelle indicate al punto precedente per i quali è autorizzata l'operazione di recupero R4: le

caratteristiche dei rifiuti, le operazioni di recupero e le caratteristiche dei materiali ottenuti devono essere conformi ai punti 3.1 e 3.2 del D.M. 05/02/98 e s.m. In assenza di conformità a dette specifiche, i materiali devono essere gestiti come rifiuti e pertanto conferiti ad impianti in possesso di regolare ed adeguata autorizzazione.

8. Entro 30 giorni dal rinnovo, la ditta è tenuta a trasmettere ad ARPAE (SAC ed ST) la Certificazione di conformità al Regolamento (UE) n. 333/2001 del Consiglio del 31 marzo 2011.

Prescrizioni specifiche per l'attività di recupero R12

9. i rifiuti classificati non pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per i quali **è ammessa l'operazione di recupero R12 ed annessa messa in riserva R13**, nonché i relativi quantitativi autorizzati, sono i seguenti:

Lavorazione	Codice EER	Descrizione	Q max istantaneo		Q max annuale
			t	mc	t/anno
Selezione	02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) (pannelli espositori di piastrelle ceramiche)	60	100	25.000
	07 02 13	Rifiuti plastici			
	08 03 18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317			
	15 01 06	Imballaggi in materiali misti			
	15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202			
	16 03 06	Rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 160305			
	17 01 03 §	Mattonelle e ceramiche (pannelli espositori di piastrelle ceramiche)			
	17 02 03	Plastica			
	17 06 04	Materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03			
	17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01			
	17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903			
	19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206			
	20 03 07	Rifiuti ingombranti			
Selezione / disassemblaggio	12 01 17	Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116	150	100	
	12 01 21	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120			
	16 01 22 §	Componenti non specificati altrimenti (parti leggere da demolizione di veicoli)			
	16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle			

		di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13		
	16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da 16 02 15		
	16 05 05	Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504		
	17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410		
	19 09 05	Resine a scambio ionico saturate o esaurite		
Pressatura	15 01 02	Imballaggi in plastica	50	100
	15 01 03	Imballaggi in legno		
	17 02 01	Legno		
	16 01 03	Pneumatici fuori uso	110	220

§ è consentito l'utilizzo del codice solamente se accompagnato dalla specifica dicitura.

10. L'operazione di recupero R12 autorizzata è da intendersi riferita alle seguenti attività:

- la lavorazione denominata “selezione” consiste nella selezione finalizzata alla separazione in frazioni omogenee dei rifiuti ed eliminazione delle impurezze; pressatura delle frazioni omogenee di rifiuti conferite all'impianto, nonché dei rifiuti originati dalla selezione; pelatura cavi;
- la lavorazione denominata “disassemblaggio” consiste nel disassemblaggio manuale o con l'ausilio di attrezzature manuali degli apparecchi fissi di grandi dimensioni (non RAEE) al fine di ottenere frazioni merceologicamente omogenee di rifiuti da avviare al recupero (ferro, alluminio, rame, cavi, plastiche, schede, ecc.);
- la lavorazione “pressatura” consiste nel ridurre il volume dei rifiuti mediante l'impiego di pressa;
- per gli pneumatici è ammessa l'operazione di asportazione del cerchione eventualmente presente;
- l'impianto mobile di triturazione può essere utilizzato per il trattamento dei soli rifiuti prodotti dall'attività di selezione (EER 191212).

11. Gli pneumatici (EER 160103) devono essere stoccati al coperto utilizzando dispositivi e sistemi di copertura anche mobile, all'interno di cassoni o in cumuli collocati su area pavimentata.

12. Lo scarto originato dalle operazioni di cernita e selezione dei rifiuti deve essere identificato con codice europeo appartenente alla categoria “19” ed essere conferito ad impianti in possesso di regolare ed adeguata autorizzazione.

Prescrizioni specifiche per l'attività di recupero R13

13. I rifiuti classificati non pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per i quali è ammessa l'operazione di **messaggio in riserva R13**, nonché i relativi quantitativi autorizzati, sono i seguenti:

Zona	Codice EER	Descrizione	Q max istantaneo		Q max annuale
			t	mc	t/anno
Plastica	02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	500	500	20.000
	07 02 13	Rifiuti plastici			

	12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici			
	15 01 02	Imballaggi in plastica			
	16 01 19 §	Plastica (<i>plance di autoveicoli in plastica</i>)			
	16 03 06	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305			
	17 02 03	Plastica			
	19 12 04	Plastica e gomma			
	20 01 39	Plastica			
Legno	03 01 01	Scarti di corteccia e sughero			
	03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04			
	15 01 03	Imballaggi in legno			
	17 02 01	Legno			
	19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206			
	20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37			
Inerti	06 03 16	Ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 060315			
	10 12 01	Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico			
	10 12 03	Polveri e particolato			
	10 12 06	Stampi di scarto			
	10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)			
	10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310			
	12 01 17	Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116			
	12 01 21	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120			
	16 11 02	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 161101			
	16 11 04	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 161103			
	16 11 06	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105			
	17 01 01	Cemento			
	17 01 02	Mattoni			
	17 01 03	Mattonelle e ceramiche			
17 01 07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e				

		ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106		
	17 03 02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301		
	17 05 04	Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503		
	17 06 04	Materiali isolanti, diversi da quelli di cui alla voce 170603		
	17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alle voci 170801		
	17 09 04	Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alla voce 170901, 170902 e 170903		
Metalli	10 02 10	Scaglie di laminazione		
	10 02 99 §	Rifiuti non specificati altrimenti (<i>cascami di lavorazione</i>)		
	11 05 01	Zinco solido		
	12 01 01	Limatura e trucioli di metalli ferrosi		
	12 01 02	Polveri e particolato di metalli ferrosi		
	12 01 03	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi		
	12 01 04	Polveri e particolato di metalli non ferrosi		
	12 01 99 §	Rifiuti non specificati altrimenti - <i>cascami di lavorazione di ferro, acciaio e ghisa</i>		
	12 01 99 §	Rifiuti non specificati altrimenti - <i>cascami di lavorazione di metalli non ferrosi e loro leghe</i>		
	15 01 04	Imballaggi metallici		
	16 01 06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose		
	16 01 17	Metalli ferrosi		
	16 01 18	Metalli non ferrosi		
	16 01 22 §	Componenti non specificati altrimenti – <i>parti leggere da demolizione di veicoli</i>		
	16 08 01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)		
	17 04 01	Rame, bronzo, ottone		
	17 04 02	Alluminio		
	17 04 03	Piombo		
	17 04 04	Zinco		
	17 04 05	Ferro e acciaio		
17 04 06	Stagno			
17 04 07	Metalli misti			
17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410			
19 01 02	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti			

	19 01 18	Rifiuti della pirolisi diversi da quelli di cui alla voce 190117			
	19 12 02	Metalli ferrosi			
	19 12 03	Metalli non ferrosi			
	20 01 40	Metalli			
Vetro	10 11 12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111			
	15 01 07	Imballaggi di vetro			
	16 01 20	Vetro			
	17 02 02	Vetro			
	19 12 05	Vetro			
	20 01 02	Vetro			
Carta	15 01 01	Imballaggi di carta e cartone			
	15 01 05	Imballaggi in materiali compositi			
	15 01 06	Imballaggi in materiali misti			
	20 01 01	Carta e cartone			
Apparecchiature	11 01 14	Rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 110113			
	11 02 06	Rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli di cui alla voce 110205			
	16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13			
	16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da 16 02 15			
	20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135			
Altri rifiuti	08 03 18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317			
	10 01 01	Ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne al polvere di caldaia di cui alla voce 100104)			
	10 01 03	Ceneri leggere di torba e di legno non trattato			
	12 01 13	Rifiuti di saldatura			
	15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202			
	16 01 03	Pneumatici fuori uso			
	16 01 12	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111			
	16 01 16	Serbatoi per gas liquefatto			
	16 03 04	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 160303			
	16 05 05	Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli			

		di cui alla voce 160504			
	16 06 04	Batterie alcaline (tranne 160603)			
	16 06 05	Altre batterie ed accumulatori			
	19 09 04	Carbone attivo esaurito			
	19 09 05	Resine a scambio ionico saturate o esaurite			
	20 02 01	Rifiuti biodegradabili			
	20 03 03	Residui della pulizia stradale			
	20 03 07	Rifiuti ingombranti			

§ è consentito l'utilizzo del codice solamente se accompagnato dalla specifica dicitura.

14. I motori auto gestiti nell'impianto in sola modalità R13 devono essere bonificati.
15. I rifiuti di cui al codice 160801 devono essere stoccati al coperto.
16. I rifiuti identificati con il codice europeo 170504 devono essere originati da attività di scavo in siti non oggetto di bonifica.
17. Per i rifiuti di cui al codice EER 200201, lo stoccaggio può essere effettuato per un tempo non superiore a 48 ore.

Prescrizioni generali

18. Nell'impianto non sono ammesse operazioni di taglio con fiamma ossiacetilenica.
19. I rifiuti sottoposti all'operazione R12 ed R13 devono essere successivamente conferiti ad impianti di recupero autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06 per le operazioni da R1 a R11, ovvero ad operazione R12. In tal caso le lavorazioni eseguite devono essere differenti da quelle svolte nell'impianto gestito da Longagnani Ecologia S.r.l. e finalizzate alla ulteriore raffinazione e miglioramento delle caratteristiche qualitative del rifiuto per l'ottenimento di Materie Prime Secondarie conformi alle norme specifiche di settore, ovvero materiali che cessano la qualifica di rifiuto.
20. Per i rifiuti autorizzati in modalità R3, R4 ed R12 l'operazione di messa in riserva (R13) autorizzata è funzionale esclusivamente all'avvio alle successive fasi di recupero effettuate nell'impianto.
21. I rifiuti identificati con il codice europeo 150106 devono essere costituiti da una miscela composta dai seguenti materiali: imballaggi di carta e cartone, imballaggi di plastica, imballaggi di legno, imballaggi di metallo.
22. I rifiuti identificati con il codice europeo 170904 sono costituiti da una miscela eterogenea di materiali da cantiere quali imballaggi, ferro, legno, plastica, cavi e, in parte residuale, materiali inerti.
23. Le frazioni omogenee di rifiuti originate dalle operazioni di cernita/selezione devono essere stoccate separatamente dalle analoghe tipologie ritirate da terzi.
24. I cumuli di rifiuti, MPS, End of Waste realizzati in area esterna devono avere un'altezza inferiore a quella della recinzione presente sul confine dell'impianto. Tali cumuli devono essere realizzati su superficie pavimentata e dotata di rete di raccolta delle acque reflue recapitante ai dispositivi di trattamento presenti preliminarmente allo scarico in pubblica fognatura.
25. I rifiuti devono essere sottoposti a cernita separatamente.

26. I rifiuti devono essere stoccati separatamente per singolo codice europeo.
27. E' ammesso all'interno di ciascun contenitore lo stoccaggio di un solo codice europeo di rifiuto per volta.
28. I rifiuti che possono dare origine a percolazione o a sversamenti di liquidi contenuti devono essere stoccati all'interno di contenitori a tenuta dotati di copertura anche mobile.
29. I rifiuti polverulenti o che possono dare origine a dispersione di polveri devono essere stoccati al coperto oppure in contenitori dotati di copertura.
30. I rifiuti identificati con i codici europei 101112, 150107, 160120, 170202, 191205, 200102, 070213, 120105, 160119, 101201, 101206, 101208, 060316, 161102, 161104, 161106 devono essere stoccati in contenitori a tenuta dotati di copertura anche mobile.
31. I rifiuti ferrosi e non ferrosi costituiti da limature, torniture e trucioli devono essere stoccati al coperto; gli imballaggi in metallo devono essere stoccati in contenitori a tenuta dotati di copertura anche mobile.
32. Ad esclusione dei rifiuti non contaminati (in quanto ad esempio provenienti direttamente dalla case costruttrici e mai utilizzati), i codici EER 160116, 160117, 160118, 160122, 170411 provenienti dal "post-consumo", che quindi possono essere contaminati da oli o altre sostanze, devono essere stoccati al coperto o in contenitori dotati di copertura anche mobile.
33. Il nebulizzatore mobile deve essere utilizzato qualora la movimentazione dei rifiuti possa dare origine ad emissioni diffuse polverulente.
34. I rifiuti in uscita dallo stabilimento devono essere conferiti ad impianti in possesso di regolare ed adeguata autorizzazione.
35. Le aree ed i contenitori adibiti alla messa in riserva dei rifiuti devono essere contrassegnati con idonea cartellonistica riportante il codice europeo del rifiuto ivi stoccato e l'operazione alla quale è sottoposto (R3, R4, R12, R13). La cartellonistica riportante il codice europeo deve essere presente anche nelle aree e sui contenitori adibiti allo stoccaggio dei rifiuti trattati e prodotti dall'attività. Devono inoltre essere opportunamente identificate e riconoscibili mediante idonea cartellonistica le aree destinate allo stoccaggio delle Materie Prime Secondarie/End of Waste.
36. La gestione dell'impianto deve avvenire secondo la configurazione impiantistica riportata nell'elaborato grafico "*Planimetria Lay-Out rifiuti – Novembre 2018*", per quanto non in contrasto con le prescrizioni contenute nel presente atto.
37. Relativamente ai Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), per le quali viene effettuata la sola attività di messa in riserva, devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - a) i RAEE gestiti nell'impianto devono essere classificati esclusivamente non pericolosi;
 - b) devono essere rispettate le condizioni previste nel D.lgs. 49/2014, allegato VII "Modalità di raccolta e conferimento" e Allegato VIII "Requisiti tecnici degli impianti di trattamento, ed in particolare:
 - l'impianto deve essere organizzato nei seguenti specifici settori corrispondenti, per quanto applicabile, alle rispettive fasi di trattamento: settore di conferimento e stoccaggio dei RAEE dismessi;
 - il conferimento dei rifiuti deve avvenire al coperto;
 - la ditta deve dotarsi di un rilevatore di radioattività anche portatile;

- lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero;
 - la movimentazione e lo stoccaggio delle apparecchiature deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi;
 - l'impianto deve essere dotato di idonea recinzione lungo tutto il suo perimetro;
 - la barriera esterna di protezione deve essere realizzata con siepi, alberature e schermi mobili atti a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto;
 - deve essere garantita la manutenzione nel tempo di detta barriera di protezione ambientale;
 - deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
 - lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire per gruppi omogenei;
 - la ditta deve adottare misure atte ad evitare il danneggiamento dei RAEE nelle fasi di movimentazione, carico, scarico, stoccaggio;
 - devono essere scelte idonee apparecchiature di sollevamento;
 - devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
- c) ottemperare agli obblighi di cui all'art.33 comma 2 del D.lgs. 49/2014;
- d) lo stoccaggio deve avvenire preferibilmente al coperto oppure in contenitori dotati di copertura impermeabile e con modalità atte ad evitare il danneggiamento degli stessi e a garantire l'integrità per l'avvio agli impianti di trattamento.
38. Relativamente ai rifiuti non pericolosi che hanno un corrispondente codice europeo pericoloso, devono essere conservate presso l'impianto, a disposizione dell'autorità di controllo, le certificazioni analitiche attestanti la non pericolosità dei rifiuti ai sensi della Decisione della Commissione Ue 2014/955/Ue. Per i rifiuti sui quali l'analisi non è fattibile e sui rifiuti originati da materiali di cui non è possibile reperire la scheda di sicurezza, la ditta deve richiedere una dichiarazione circa l'assenza di componenti o sostanze tali da determinare la pericolosità del materiale.
39. I rifiuti stoccati non devono contenere sostanze liquide, putrescibili e di origine alimentare, che possano dare origine ad esalazioni maleodoranti e alla diffusione di insetti e ratti.
40. Ai sensi dell'art. 226 del D.lgs. 152/06, è vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.
41. I rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero e dalle Materie Prime/End of Waste presenti nell'impianto.
42. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto; tali contenitori devono essere provvisti di idonei dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento.
43. I rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione devono essere totalmente privi di amianto.

44. Nel caso di presenza di lastre di fibrocemento, la ditta è tenuta preventivamente ad accertare la non pericolosità delle stesse e la totale assenza di amianto.
45. Non sono ammessi nell'impianto rifiuti allo stato liquido.
46. L'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni cementate ed asfaltate (sia dei locali coperti, sia dell'area cortiliva), alla rete fognaria per la quale deve essere garantita nel tempo la tenuta ed impermeabilità , in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente.

Prevenzione incendi

47. L'impianto deve essere dotato di idonei sistemi antincendio di rapido impiego mantenuti in costante efficienza e deve rispettare la normativa in materia di prevenzione incendi.
48. Copia del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) e della relativa planimetria di riferimento deve essere inviata alla scrivente entro 30 giorni da ogni rinnovo/aggiornamento.

Dismissione

49. Il Piano di Ripristino dell'area, deve essere attuato entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività che deve essere comunicata dalla Ditta all'ARPAE (SAC ed ST) e al Comune di Modena. Si precisa a tal fine che entro tale termine la ditta deve verificare l'assenza di contaminazioni ai sensi della normativa vigente in materia e provvedere alla pulizia del sito mediante recupero/smaltimento dei rifiuti presenti e ad eliminare i potenziali rischi ambientali connessi al mantenimento delle strutture impiantistiche quali sistemi di raccolta reflui, sistemi di trattamento delle acque e rete fognaria.